III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 1. 4322

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VIGORELLI, MONTINI, LEONE RAFFAELE, BENSI

Presentata il 3 dicembre 1962

Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza

Onorevoli Colleghi! — Nella presente legislatura sono state presentate al Parlamento alcune proposte di legge concernenti la riforma degli Enti comunali di assistenza e le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.

Poiché l'esame di queste proposte richiede un certo tempo, rivestendo la materia molti e notevoli problemi di carattere politico e tecnico-amministrativo, la presente proposta tende a sollecitare una decisione di grande urgenza in ordine all'aumento di fondi destinati all'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

La insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione degli E.C.A., istituzionalmente preposti all'assistenza economica degli indigenti, è universalmente riconosciuta ed ammessa per il permanere di vaste aree di bisogno, e per la necessità di meglio adeguare gli strumenti e i servizi assistenziali alla nuova situazione sociale ed economica della Nazione.

Il provvedimento oggetto della presente proposta di legge presenta un aspetto del tutto singolare in quanto l'indicazione della fonte di entrata per la spesa prevista è già stabilita dal regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, che istituiva una apposita addizionale « per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza », prevedendo a favore dei bilanci E.C.A., per ciascun esercizio, uno stanziamento pari ai due decimi del provento dell'addizionale accertato nel-l'esercizio precedente.

È anche previsto che lo stanziamento sia effettuato nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, trattandosi di una spesa ordinaria cui si fa fronte con una entrata ordinaria.

In sostanza si modifica lievemente l'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, allo scopo di assicurare agli Enti comunali di assistenza, in modo univoco, quanto aveva disposto il legislatore del 1937.

Vale la pena di ricordare, in argomento. che il Parlamento ha già avuto occasione di esprimersi sulla questione in termini univoci.

Al Senato, il relatore di maggioranza sul bilancio del Ministero dell'interno, per il 1961-62, senatore Renato Pagni, trattando dell'assistenza pubblica, ha, tra l'altro, affermato: «Lo stanziamento previsto a questo scopo, per l'esercizio 1960-61, è di lire 12 miliardi e 700.000.000, con l'aumento di un miliardo rispetto al precedente esercizio, come si è osservato all'inizio del capitolo relativo all'assistenza.

In considerazione, tuttavia, della nota situazione deficitaria in cui versano i bilanci degli E.C.A., si confida che – analogamente a quanto operato nel decorso esercizio – venga assegnata una ulteriore integrazione, da ripartire fra le Prefetture, in rapporto al numero degli abitanti, alle condizioni economiche e sociali delle province, allo stato di disoccupazione e di sottoccupazione, ecc.

A questo proposito si ritiene opportuno ricordare il voto più volte espresso dal-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'A.N.E.A., affinché lo stanziamento annuale a favore degli E.C.A. sia adeguato alla misura dei due quinti dell'ammontare dell'addizionale E.C.A., secondo lo spirito della legge istitutiva dell'addizionale stessa (legge 25 aprile 1938. n. 614).

Se il provento dell'addizionale in questione, previsto nel bilancio del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 in 49 miliardi, venisse ripartito in ragione dei tre quinti alle province e di due quinti agli E.C.A., spetterebbero alle prime 29 miliardi e 200 milioni (anziché i 34 miliardi e 200 milioni previsti al capitolo n. 49 del bilancio del Ministero delle finanze) ed ai secondi 19 miliardi e 600 milioni (anziché 14 miliardi e 600 milioni previsti – fra spesa ordinaria e straordinaria – ai capitoli n. 116 e n. 48 del bilancio del Ministero dell'interno) ».

Alla Camera dei Deputati la relazione di maggioranza sul bilancio 1962-63 esprime in argomento, a sua volta, le seguenti testuali opinioni:

« Nella nostra realtà sociale, ad esempio, alcuni compiti sono stati affidati agli Enti comunali – E.C.A. – altri compiti sono stati

avocati direttamente dallo Stato e affidati alle cure dei Ministeri competenti. Ciò premesso si deve constatare che, per quanto riguarda l'assistenza economica, ammesso lo stretto legame tra l'organizzazione decentrata dei servizi e l'attuazione dell'ordinamento regionale, è evidente la necessità di una logica precedenza per quest'ultimo problema ordinamento delle Regioni - rispetto alla soluzione organica del primo. Ciò non deve ritardare la soluzione di problemi urgenti. quali il potenziamento degli E.C.A. attraverso un più adeguato finanziamento che può consentire una maggiore efficacia di interventi ed un più dinamico ed adeguato svolgimento delle funzioni istituzionali. Altro problema, che non è condizionato all'istituzione delle regioni, è quello della pubblicità dei finanziamenti assegnati dal Ministero dell'interno alle Prefetture e dalle Prefetture agli E.C.A. ».

Si ha fiducia nell'unanime approvazione di questo provvedimento che realizza i voti ripetutamente espressi dalla Camera dei Deputati in favore dell'aumento dei fondi a disposizione degli E.C.A.

PROPOSTA DI LEGGE

Ari 1

L'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, è modificato come segue:

« Nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, è istituito apposito capitolo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. Lo stanziamento di tale capitolo sarà pari. per ciascun esercizio, ai due decimi del provento, accertato nel precedente esercizio, dell'addizionale di cui al precedente articolo e successive modificazioni ».

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.